

DETENUTI IN REGIME DI SEMILIBERTÀ:
IN MARGINE AL PROBLEMA
DELLA «CUSTODIA ATTENUATA» (*)

GIANCARLO ZAPPA (**)

SOMMARIO: 1.- La custodia attenuata: scelta necessaria per attuare la riforma. — 2.- Linee programmatiche per la utilizzazione delle Case Mandamentali in Lombardia. — 3.- La semilibertà nel circondario di Brescia. — 4.- Azione sociale e semilibertà. — 5.- Istituzione e comunicazione. — 6.- Il matrimonio e la famiglia. — 7.- L'attività lavorativa. — 8.- Sistemi di relazione e di comunicazione. — 9.- Uso del tempo libero. Utilizzazione dei canali di comunicazione. — 10.- Conclusioni.

1. — *La custodia attenuata: scelta necessaria per attuare la Riforma*

La legge 26 luglio 1975, n. 354 ed il D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431 hanno posto dei punti fermi che l'Amministrazione Penitenziaria, sia pure con grande lentezza e fra mille difficoltà (non solo finanziarie, ma anche burocratiche, politiche, amministrative: pochi sanno quanto sia difficile trovare un'area per costruire un carcere!), sta cercando di realizzare. Ma occorreranno ancora molti anni prima che le vecchie strutture edilizie penitenziarie, ubicate spesso in punti sbagliati, vengano sostituite da quelle nuove, nelle quali sia possibile tentare, almeno, quell'opera di risocializzazione che l'art. 27 della Cost. esige, in ogni caso, assicurando condizioni di vita tali da rispettare la dignità della persona.

(*) Ricerca condotta in collaborazione con la dr.ssa ANTONELLA CORICA nell'ambito della tesi di laurea, discussa nel 1987, nella facoltà di sociologia dell'Università di Urbino.

(**) Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Brescia.

In tale ottica, è esatto «differenziare» i detenuti e gli istituti (togliendo — si intende — il significato negativo che tale termine ha avuto negli anni scorsi e che tanto ha danneggiato il sistema), il che è imposto anche dall'art. 14 della legge 354 che impone «l'individualizzazione del trattamento», mediante il raggruppamento dei soggetti, il cui numero in ogni caso deve essere «limitato», anche per evitare nocive influenze reciproche.

L'art. 42 della legge impone anche la «territorializzazione» (o regionalizzazione) della pena, non essendo possibile un recupero né una partecipazione all'opera di recupero da parte della comunità esterna, quando il recuperando a volte è «deportato», a centinaia di chilometri dal suo ambiente sociale e familiare.

L'art. 102 del Regol. sopra citato del 1976, esige infatti che in ogni regione sia attuata una serie di istituti che consenta la differenziazione del trattamento di cui sopra.

Sorge in tal modo l'esigenza di stabilire i criteri di base ai quali operare la differenziazione.

La proposta di creare «centri per gli imputati in attesa di giudizio» è da condividere. È bene infatti che tali soggetti non vengano mai mescolati con i condannati definitivi.

Occorre però precisare che la dizione esatta è quella di «imputati», tali essendo coloro che sono già stati condannati in 1° grado e sono appellanti o ricorrenti per cassazione. Anche nei loro confronti vale la presunzione di non-colpevolezza.

Si deve aggiungere che nell'ambito della categoria suddetta è, necessario operare un'ulteriore separazione:

- tra maschi e femmine (vedi art. 14 ult. comma).
- tra i soggetti infraventicinquenni e gli altri (i c.d. «giovani adulti»).
- coloro che sono imputati di reati molto gravi e di alto allarme sociale e gli altri.

Da tale angolo visuale, l'art. 60 della legge, che qualifica i centri come «Istituti di custodia preventiva» (ora «custodia cautelare» a seguito della legge 28 luglio 1984, n. 398), distingue attualmente tra Case Mandamentali e Case Circondariali.

Nelle prime possono restare soltanto coloro che sono detenuti quali imputati di reati di competenza del Pretore (l'appello ora è sempre di competenza della Corte d'Appello a seguito della legge 31 luglio 1984, n. 400).

Tali reati sono elencati nell'art. 31 c.p. (così come modifica alla legge 31 luglio 1984, n. 400). Le prime, inoltre, possono essere presenti solo nei Comuni sede di Pretura e possono essere istituite Case Mandamentali per più mandamenti.

Nelle Case Circondariali, che hanno sede nei Comuni ove esiste il Tribunale, possono invece essere custoditi cautelatamente sia gli imputati a disposizione del Pretore che quelli a disposizione degli altri uffici giudiziari (Tribunale, Corte d'Assise).

Allo stato della legislazione, il carcere per gli imputati è indifferenziato, per di più sovraffollato al massimo, insicuro, scarsamente governabile.

La riforma penitenziaria del 1975 in effetti fu concepita e nacque avendo come realtà di riferimento quella degli anni 60-70 che era caratterizzata:

- da un numero basso di detenuti (26-30 mila al massimo);
- da un numero basso di imputati, comunque inferiore ai detenuti definitivi.

Invece, tali previsioni sono spesso saltate perché i detenuti sono saliti fino a 45.000 (dei quali circa il 60% imputati) prima del decreto di clemenza del dicembre 1986 (d.P.R. n. 865).

Gli imputati non solo non possono subire nessun trattamento di tipo risocializzante-educativo, ma di fatto spesso non possono neppure essere separati, a seconda della gravità delle imputazioni e delle qualità personali.

Sono semplicemente «custoditi» per conto dei giudici che procedono e che — spesso — li trasferiscono, per ragioni istruttorie, di opportunità, di sicurezza, creando quello che è stato chiamato il «turismo penitenziario».

Pianificare razionalmente un circuito penitenziario di tal fatta è oggi estremamente arduo se non impossibile e per questo non si sono realizzati concreti progressi nella pratica attuazione della riforma.

Né la situazione è migliore per quanto riguarda i condannati definitivi.

Infatti l'art. 60 della legge prevede oggi:

1) le Case di arresto (cioè per l'esecuzione della pena dell'arresto), che per altro non esistono e ciò comporta che l'arresto si sconti promiscuamente con la reclusione;

2) le Case di reclusione (che sono poche e male distribuite) per la pena della reclusione e dell'ergastolo. Si pensi che in Lombardia non esistono Case di Reclusione ma solo Case Circondariali. E ciò è di una gravità eccezionale, che si commenta da sola.

L'art. 61 ult. comma ha poi completato il pasticcio consentendo che condannati alle pene dell'arresto e della reclusione vengano assegnati alle Case Mandamentali o Circondariali, il che avviene spesso sia per la mancanza di posti nelle Case di Reclusione sia perché le Circondariali hanno bisogno della presenza di una quota di detenuti «stabilizzati» per i lavori domestici e di ufficio, sia per limitare gli effetti devastanti del trasferimento di condannati a pene non lunghe lontano delle loro famiglie.

L'attuale situazione di grave sottoutilizzazione delle Case Mandamentali, risulta dal seguente prospetto, (fonte: *Dir. Gen. Ist. P.P.*):

Zona	Case N.	Di cui in funzione	%	Capienza nominale
Nord	53	20	37	994
Centro	63	18	28	1.250
Sud	158	76	48	3.467
Isole	71	22	30	1.568
Totale . . .	345	136	39	7.278

secondo il D.M. 4 dicembre 1978, tuttora in vigore.

D'altra parte la preoccupante sottoutilizzazione è dimostrata dai seguenti dati relativi alle presenze effettive:

	Agosto '86	Agosto '87
Uomini	833	530
Donne	17	12
Totale . . .	850	542

Anche la distinzione fra categorie giuridiche di detenuti, credo debba essere oggetto di un serio ripensamento in sede legislativa.

Occorre non soltanto dividere nettamente i detenuti tra imputati e condannati, ma anche separare i soggetti pericolosi, intrattabili, riottosi alla disciplina, dagli altri.

La scriminante dovrebbe essere individuata più che nella natura del reato o nella lunghezza della pena, nella condotta e nell'indole dei detenuti.

Gli istituti del circuito penitenziario «a custodia attenuata» ospiteranno gli imputati di reati non gravi ed i condannati a pene medio brevi; tutti saranno sottoposti ad un regime carcerario meno rigido, di tipo premiale in cui le possibilità trattamentali saranno più ampie, come risulta dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663.

Tale circuito comprenderà:

1) le attuali Case Mandamentali, oggi sotto impiegate (ne sono in funzione nel Paese soltanto circa 145 con circa 800 detenuti di fronte ad una capienza effettiva doppia; il numero complessivo delle Case dovrà salire a 350 circa);

2) le Case Circondariali minori; il tutto previa la soppressione delle Case di arresto.

La classificazione, il numero e la distribuzione di tali Case in tutto il territorio nazionale, come pure la professionalizzazione del personale di custodia (che sarà civile e non militare oltre che possibilmente reclutato sul posto), sono elementi essenziali.

Nel circuito «primario» o «chiuso» e a «custodia ordinaria» verranno custoditi:

– gli imputati per delitti per i quali è obbligatorio l'ordine di cattura;

– gli appellanti ed i ricorrenti condannati alla pena superiore a 24-30 mesi (e anche gli ergastolani).

Nel circuito secondario potranno essere custoditi:

– i condannati alla pena della reclusione inferiore al limite suddetto;.

– i condannati all'arresto;

– gli imputati per reati per i quali l'ordine di cattura è facoltativo (naturalmente in sezioni separate), a disposizione sia del Pretore che del Tribunale.

Quanto alle Sezioni per la semilibertà sono qualificanti i seguenti punti:

– le sezioni per semiliberi devono essere destinate anche ai semidetenuti (art. 55 della legge 24 novembre 1981, n. 689);

– le sezioni devono essere autonome ma inserite nel circuito aperto;

– le sezioni devono essere presenti in ogni gruppo di Comuni per evitare il pendolarismo dei semiliberi, assurdo e controproducente (utile riferimento è il territorio della USL);

– le sezioni devono essere rivitalizzate, avere personale adeguato e preparato, spazi e locali per la socializzazione (oggi sono, invece, spesso soltanto squallidi ed abbandonati dormitori);

– le sezioni, purché rigorosamente autonome, nelle città possono anche essere istituite presso Case Circondariali qualora non sia possibile reperire edifici *ad hoc*: certamente è preferibile la ubicazione in zona semicentrale del tessuto urbano. Deve di conseguenza essere previsto che anche nei Comuni sede di Tribunale possono e devono sorgere Case a «custodia attenuata», così come nei Comuni che non sono sede di alcun ufficio giudiziario. In altri termini è tempo di sganciare la localizzazione delle Case dall'Ufficio giudiziario, non esistendo più problemi di trasporto pubblico e privato e di mobilità sul territorio.

La normativa sul punto deve essere completamente rinnovata in una visione più complessiva, elastica, razionale del sistema e delle nuove esigenze della società, che ha ormai connotazioni del tutto sconosciute in passato.

Occorre anche precisare che:

– per ora non è ipotizzabile la generalizzazione e la totale soppressione della pena detentiva inferiore a sei mesi, causa la frequenza della recidiva, nonostante l'ampliamento dei casi di applicazione delle misure alternative di cui alla legge 10 ottobre 1986, n. 663;

— deve essere consentita la possibilità di «scorrimento» di tutti i detenuti fra i due circuiti ed in entrambe le direzioni, naturalmente sotto il controllo della Magistratura di Sorveglianza per i definitivi, dal giudice del processo per gli imputati. A tale fine appare illuminante il sistema introdotto dagli artt. 14 *bis*, *ter* e *quater* della legge 663/86 in tema di «sorveglianza particolare» di detenuti di particolare pericolosità;

— gli istituti «chiusi» è opportuno sorgano in zone decentrate rispetto ai centri urbani, anche se ben collegate con gli stessi, ma non più in «zone di deportazione».

Pertanto dovrà essere previsto dalla legge un sistema di passaggio dal circuito «aperto» a quello «chiuso» e viceversa per ragioni di disciplina e sicurezza; passaggio temporaneo, sempre revocabile, sottratto all'arbitrio della Amministrazione.

D'altra parte, per il passaggio inverso (verso, cioè, il circuito «aperto») si deve tener conto della condotta, della pena scontata rispetto a quella residua, della partecipazione al trattamento rieducativo (che, naturalmente, dovrà essere offerto anche ai detenuti nel circuito chiuso).

Negli istituti di tipo «chiuso» si debbono poter fare sia attività agricole e zootecniche che altro.

La lunghezza della pena, di per sé stessa, non è e non può essere elemento determinante e classificante in senso assoluto e per ciò proponendo per la massima valorizzazione del criterio della condotta interna, cioè delle prove certe fornite dal detenuto di partecipazione all'opera di rieducazione, concretantesi in effettivi progressi nel trattamento.

Devo anche ricordare che le pene tendono ora a dimezzarsi, mediante la concessione della misura alternativa della semilibertà: chi la merita, anche se condannato a 20 anni, dopo 10 anni passa automaticamente al circuito aperto di cui sopra ho parlato. Anche per questo non vedo ragioni per isolare più di tanto i condannati alle pene più lunghe, ergastolani compresi. Al più accetterei il criterio della natura del reato commesso e quello della recidiva, ma anche su tale piano l'esperienza insegna che occorre la massima cautela.

Bisogna considerare tutti i condannati a pene superiori a 36 mesi (per quelle più basse è possibile l'affidamento in pro-

va al servizio sociale *ex art. 47 della legge*) anche per rispettare il principio (art. 1) secondo cui il trattamento deve essere improntato a rigorosa imparzialità e senza discriminazione di sorta, concedendo a tutti i condannati definitivi le stesse *chances*, le stesse opportunità trattamentali.

È evidente che la legge di riforma penitenziaria attualmente impone la creazione di un circuito carcerario da destinare ai condannati a pena detentiva medio-breve ed ai reati di minore allarme sociale, oltre che ai condannati che hanno ottenuto la misura alternativa della semilibertà o quella sostitutiva della semidetenzione. È pertanto necessario:

1) porre a carico dello Stato tutte le spese inerenti alla costruzione, manutenzione, gestione anche delle Case Mandamentali;

2) porre a carico dello Stato i problemi dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna delle Case suddette;

3) la direzione della Casa Mandamentale deve essere sottratta al Pretore (Magistrato con funzioni requirenti e giudicanti) ed affidata a personale civile di ruolo dell'Amministrazione Penitenziaria;

4) presso ogni Casa Mandamentale deve essere istituita una Sezione autonoma per la semilibertà e la semidetenzione.

Gli enti locali devono essere pienamente coinvolti nell'opera di risocializzazione dei condannati ed agli enti medesimi dovrebbero essere trasferite o delegate le seguenti funzioni:

a) la regione, sentiti i Comuni interessati, dietro indicazione delle necessità e priorità da parte dell'Amministrazione Penitenziaria centrale, predispone ed aggiorna ogni tre anni un piano degli insediamenti sul territorio di tutti gli Istituti Penitenziari ed in modo particolare di quelli a custodia attenuata, oggi identificati nelle Case Mandamentali, in quelle Circondariali di piccola entità, nelle Sezioni di semilibertà e semidetenzione;

b) l'area viene scelta dalla Commissione prevista dalle norme vigenti a seguito di richiesta dell'Amministrazione Penitenziaria. In caso di inerzia il Comitato Regionale di controllo, su richiesta del Commissario di Governo, nomina un Commissario *ad acta* presso l'ente locale inadempiente che provvede alla scelta dell'area; la delibera deroga a qualsiasi vincolo di natura ambientale, edilizia, urbanistica;

c) il progetto è predisposto per le Case a custodia attenuata dall'ente locale, sulla base di direttive di massima emanate dall'Amministrazione Penitenziaria. I progetti trasmessi alla stessa, se non restituiti nel termine di tre mesi si intendono approvati;

d) in caso di inerzia dell'ente locale o di ritardo nella redazione del progetto, torna applicabile la procedura di cui al punto b);

e) la Regione, sentiti i Comuni interessati, organizza corsi di formazione e di aggiornamento professionale per tutto il personale civile addetto alle Case a custodia attenuata, personale assunto e retribuito dagli enti locali, con integrale rimborso della spesa da parte dell'Amministrazione Penitenziaria.

È particolarmente importante che il Comune e l'Unità Sanitaria Locale competente per territorio, possano gestire con personale proprio negli istituti a custodia attenuata almeno i seguenti servizi: 1) assistenza sanitaria infermieristica, generica e specialistica; 2) assistenza sanitaria ospedaliera; 3) tutela della salute mentale; 4) terapia e recupero dei tossicodipendenti; 5) assistenza psicosociale al fine del possibile anticipato reinserimento del condannato; 6) istruzione, di base e professionale; 7) attività lavorativa all'interno ed all'esterno degli Istituti; 8) attività culturali, ricreative, sportive e religiose; 9) coordinamento e sostegno dell'azione del volontariato e comunque della società libera per la realizzazione di una pena detentiva effettivamente volta al recupero del condannato.

È stato approntato un piano della Regione Lombardia già sottoposto al Ministero di Grazia e Giustizia, per le Case Mandamentali che sono attualmente elencate nel D.M. 4 dicembre 1978, emanato in attuazione della legge 5 agosto 1978, n. 469, che ha modificato la legge quadro 29 novembre 1941, n. 1405.

L'elencazione suddetta deve essere radicalmente rivista, alla luce delle nuove esigenze, di cui non si poteva tenere conto quando, verso la fine degli anni 60, improvvisamente molte ed importanti Case Mandamentali non soltanto furono chiuse, sia pur a tempo indeterminato, ma soppresse, onde non sono state ricomprese nell'elenco del 1978.

Le Case Mandamentali da ripristinare, dovranno essere tutte costruite *ex novo*, secondo i criteri della tecnica più aggiornata.

In linea generale, infatti, le strutture edilizie in cui erano sistemate le vecchie Case non rispondono più alle esigenze attuali e come tali non sono più recuperabili.

Infatti spesso gli edifici sono antichi e fatiscenti, sono ubicati nel centro storico, mancano gli spazi minimi per garantire la possibilità di un trattamento penitenziario in linea con i principi della legge 354 del 1975.

Quelle ripristinate dovranno avere una capienza di 24/28 posti, ritenuta ottimale.

È questa la dimensione media che consente un minimo di funzionalità e nello stesso tempo una gestione economicamente valida. Le spese fisse sono notevoli e bisogna evitare presenze insignificanti sol che si pensi che ogni Casa deve possedere tutti i servizi ed un numero di custodi non inferiore a 5, onde assicurare la regolarità dei turni di lavoro.

Nell'ottica che precede, sembra opportuno far conoscere il testo integrale del piano della Regione Lombardia sopra accennato.

2. — «Linee programmatiche per la utilizzazione delle Case Mandamentali» (Delibera 22.5.1986 della Commissione Speciale per la criminalità ed i problemi carcerari)

Un progetto di funzionale utilizzazione delle case mandamentali richiede preliminarmente una precisazione su quali si ritiene debbano essere le finalità ad esse da conferirsi; ciò è da farsi precisando inizialmente secondo quali criteri, in armonia con gli scopi della riforma penitenziaria, debba prevedersi la esecuzione della pena.

Prescindendo da questioni concettuali — non pertinenti in un progetto sostanzialmente pragmatico quale deve essere questo della Regione Lombardia — sembra ormai di comune accettazione che gli istituti penitenziari debbano andare verso una sostanziale diversificazione nel senso che, pur dovendo essere sicuri tutti gli istituti e dovendo assicurare l'adempimento del precetto costituzionale sulla pena, in alcuni sarà sottolineata l'esigenza di custodia («rafforzata») ed in altri saranno privilegiati gli scambi col territorio (custodia «attenuata»).

Alla prima categoria verrebbero destinati i detenuti ad elevata pericolosità; mentre gli altri detenuti troverebbero la loro naturale collocazione nella seconda fascia di istituti.

In tale prospettiva, pur senza farne un mito, si vede nell'intervento degli Enti Locali e nella ampia intercomunicabilità tra struttura carceraria e territorio, uno degli strumenti fondamentali per il trattamento individualizzato degli autori di reati a prognosi risocializzativa più favorevole. Secondo questo orientamento può dirsi che il reinserimento sociale viene oggi perseguito mediante due fondamentali strumenti: da un lato con le misure alternative e le pene sostitutive, e dall'altro con il favorire la ricollocazione del reo nel tessuto sociale. E proprio in quest'ultima prospettiva viene chiamato in causa il Governo Locale, gestendo e contribuendo a gestire le varie possibilità di inserimento del detenuto nel contesto delle attività produttive sociali del suo ambiente di appartenenza.

A tale proposito si deve sottolineare l'esigenza di una più puntuale definizione del ruolo e delle competenze dell'Ente locale, le cui funzioni non possono essere semplicemente di carattere custodialistico.

Se si accettano queste premesse, ne consegue che una funzione importante — anche se non esclusiva — può essere conferita alle case mandamentali, mediante una loro ristrutturazione funzionale ed organizzativa, e ciò per almeno due comprensibili ragioni: una prima legata allo scarso numero dei soggetti custoditi in ciascuna di esse con conseguente facilitazione della programmazione individualizzata, ed una seconda connessa alla gestione delle stesse da parte dell'Ente locale.

Ciò comporta che se si effettua questa scelta, la casa mandamentale non può limitarsi ad essere il luogo destinato alla custodia degli imputati a disposizione del pretore, ma può assumere altre funzioni, e in particolare una, se non l'unica, come istituzione a «bassa sicurezza», aperta ai contatti con l'ambiente sociale, in cui gli operatori del territorio potrebbero esercitare un ruolo primario.

Luogo privilegiato per la custodia a tempo limitato e per il trattamento dei semiliberi e dei semidetenuti appare la casa mandamentale, pur ricordando che la soluzione più

opportuna potrebbe essere l'ubicazione in edificio o in parte di edifici di civile abitazione (art. 92, ultimo comma, D.P.R. 431/1976 e art. 55, 689/1981).

Se la funzione delle case mandamentali deve essere dunque quella di favorire e programmare la ricollocazione del soggetto nel suo ambiente di vita, la loro popolazione potrebbe, in via di ipotesi, essere costituita da:

- a) detenuti a disposizione del pretore;
- b) imputati per reati a bassa pericolosità a disposizione del Procuratore della Repubblica;
- c) detenuti definitivi, o condannati in primo grado all'arresto o alla reclusione non superiore ad un anno;
- d) soggetti in condizione di poter fruire delle misure alternative, quando sia già stata effettuata la osservazione della équipe e ne sia derivata una indicazione positiva, con lo scopo di programmare le concrete possibilità di inserimento nel tessuto sociale;
- e) detenuti definitivi la cui pena residua e non editale non sia superiore ad un anno, per i quali non siano possibili misure alternative, ma per i quali sia indicato l'intervento dei servizi del territorio per la ricerca di collocazione lavorativa e di sistemazione ambientale al termine della pena.

Sembra anche doversi sottolineare che l'assegnazione alla casa mandamentale, salvo per i detenuti a disposizione del pretore, debba avvenire preferibilmente su richiesta dell'interessato.

È anche opportuno prevedere che alcune case mandamentali vengano destinate anche alle donne. Una assegnazione privilegiata potrebbe essere effettuata per i detenuti giovani-adulti (18-25 a.), sempre che ricorrano i requisiti comuni prima considerati.

Allo stato attuale non appare ancora matura una previsione di case mandamentali da organizzarsi come comunità terapeutiche per tossicodipendenti in detenzione, che meritano per altro di essere ulteriormente e urgentemente studiate; in ogni caso per soggetti già passati al vaglio della équipe di osservazione e per i quali non sussistono problemi terapeutici di ordine medico, mentre appaiono programma-

bili reinserimenti, non dovrebbero essere effettuate aprioristiche esclusioni per l'assegnazione — da effettuarsi sempre caso per caso — alle mandamentali.

L'assegnazione nelle case mandamentali, esclusi i casi di competenza pretorile, risulterebbe pertanto, secondo questo programma, la conseguenza di una individualizzazione di trattamento effettuata dagli organismi di osservazione competenti nel pieno rispetto dell'ordinamento penitenziario.

Criteri operativi

1. - È necessario predisporre il piano regionale, da sottoporre al Ministero di Grazia e Giustizia, allo scopo di:

a) far cessare l'epoca degli interventi «a pioggia» o casuali che fino ad oggi si sono succeduti in tema sia di apertura che di chiusura o soppressione delle case mandamentali;

b) tenere conto dei bisogni effettivi delle zone interessate, realizzando finalmente in Lombardia una serie di strutture adeguatamente distribuite che, per i detenuti a basso indice di pericolosità, consentano una effettiva territorializzazione della pena ed una altrettanto effettiva partecipazione degli Enti Locali all'opera di recupero e risocializzazione;

c) attenuare il sovraffollamento delle case circondariali che non accenna a diminuire;

d) consentire un trattamento effettivo e differenziato tra i detenuti, facendo cessare l'attuale pericolosissima e dannosa promiscuità;

e) creare le strutture per l'esecuzione delle pene per i reati, ora divenuti di competenza del Pretore a seguito della legge 31 luglio 1984, n. 400;

f) dotare finalmente la Regione Lombardia della gamma completa di istituti che, secondo un sistema organico, realizzino la differenziazione fra gli stessi, in conformità ai criteri di cui agli artt. 14, 2° comma e 64 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e dell'art. 102 del D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431.

2. - Le case mandamentali sono attualmente elencate nel D.M. 4 dicembre 1978 emanato in attuazione delle legge 5

agosto 1978, n. 469, che ha modificato la Legge quadro sulle case mandamentali (29 novembre 1941, n. 1405).

L'elencazione suddetta deve essere radicalmente rivista, alla luce delle nuove esigenze.

Alcune case mandamentali da attivare dovrebbero essere costruite *ex novo*, secondo criteri tecnici e funzionali più aggiornati: altre dovrebbero subire radicalmente interventi di ristrutturazione.

In linea generale, infatti, le strutture edilizie in cui erano sistemate le vecchie case non rispondono più alle esigenze attuali e come tali non sono più recuperabili.

Infatti gli edifici sono per lo più antichi e fatiscenti, sono ubicati nel centro storico, mancano gli spazi minimi per garantire la possibilità di un trattamento penitenziario.

3. - Le case mandamentali dovranno essere destinate sia agli imputati che ai condannati e dovranno essere dirette non più dal Pretore, ma da personale civile. Per quanto riguarda la organizzazione interna sono auspicabili modificazioni legislative per eliminare il cumulo di funzioni giudiziali e amministrative che gravano sul Pretore, che attualmente è investito anche delle funzioni di direttore della casa mandamentale. È altresì auspicabile che venga garantita una adeguata qualificazione professionale del personale di custodia.

4. - La dimensione ottimale dovrebbe essere di 20/24 posti. È questa la capienza che consente un minimo di funzionalità e nello stesso tempo una gestione economicamente valida. Le spese fisse sono notevoli e bisogna evitare presenze insignificanti sol che si pensi che ogni casa deve possedere tutti i servizi ed un numero di custodi non inferiore a 5 onde assicurare la regolarità dei turni di lavoro.

5. - Le sezioni per semilibertà e per semidetenzione (previste dagli artt. 48, 2° comma legge 26 luglio 1975, n. 354 e 55 legge 24 novembre 1981, n. 689), devono essere realizzate non solo nei grossi centri urbani come ora si verifica, ma anche in qualche altro Comune e possibilmente annesse alle case mandamentali, anche se completamente autonome.

È anche questa la ragione che consiglia di abbandonare l'idea di recuperare gli edifici esistenti.

Infatti, l'esperienza di questi anni ha evidenziato che non è di facile realizzazione (per motivi evidenti) il disposto dell'art. 92 ultimo comma del D.P.R. 431/1976, secondo cui «Sezione autonome di istituti per la semilibertà possono essere ubicate in edifici o parte di edifici di civile abitazione».

6. - Non è prevedibile una diffusione capillare delle mandamentali femminili pari a quella prevista per gli uomini; è in ogni caso necessario potenziare e migliorare le sezioni femminili presso tutte le case circondariali.

3. - *La semilibertà nel circondario di Brescia*

La ricerca sulla semilibertà nella Casa di Brescia è nata, nel quadro generale avanti illustrato, dall'esigenza, sentita a vari livelli e comunque ritenuta necessaria ed urgente, di «leggere» il più a fondo possibile, in particolare dal punto di vista psico-sociale, la realtà dei detenuti semiliberi in rapporto all'ambiente carcerario ed extracarcerario in cui vivono ed operano.

È più che mai necessario esaminare la loro qualità di vita durante sia il lavoro che le ore libere, dedicate alla cura degli interessi personali, familiari e sociali, siccome recita in modo freddamente burocratico il «piano di trattamento» di cui ogni semilibero è munito, piano che deve essere sempre portato sulla persona ed esibito ad ogni legittima richiesta.

La misura può essere concessa anche per svolgere attività di istruzione o comunque utili per il reinserimento nel contesto sociale.

Fondamentali appaiono così l'analisi ed il confronto tra le attività svolte dai condannati.

Essenziale è l'identificazione delle difficoltà, di varia natura, che il semilibero incontra e deve superare, pena il fallimento della prova e la revoca della misura da parte del Tribunale di Sorveglianza.

Una indagine di questo tipo è purtroppo piuttosto rara.

Sarebbe — invece — auspicabile un monitoraggio permanente di tutte le sezioni per semilibertà, onde raccogliere dati, esperienze (negative e positive) ed apportare in tal modo continui incentivi e miglioramenti al sistema.

L'indagine suddetta sarebbe utilissima, addirittura preziosa:

- per gli stessi condannati, che dovrebbero essere coinvolti nella ricerca e quindi aiutati ad esprimersi, a rapportarsi con l'istituzione, gli operatori, la società, i magistrati, in altre parole a sentirsi valorizzati e non abbandonati, a sentirsi trattati come uomini e non come oggetti;

- per gli operatori penitenziari, professionali e volontari, appartenenti alla Amministrazione Penitenziaria ed agli Enti Locali (in particolare Comuni ed U.S.S.L.), perché vedrebbero accresciuti il loro bagaglio tecnico, le loro esperienze e potrebbero «leggere» i risultati in concreto delle previsioni da loro effettuate in sede prognostica di osservazione della personalità;

- i magistrati di sorveglianza, chiamati a decidere sulle concessioni e sulle revoche della misura, nonché sulla gestione in concreto della misura stessa (licenze, approvazioni delle modifiche del piano di trattamento, ecc.), arricchendo in tal modo la loro professionalità ed esperienza sia in funzione della fissazione della linea di politica penitenziaria da seguire, sia per prospettare alla Amm. Penitenziaria ed agli altri enti interessati tutti gli interventi del caso;

- per tutti i cittadini e per l'opinione pubblica ed i «media», la cui informazione corretta, completa e continua appare lo strumento base ed il presupposto imprescindibile per giungere alla maturazione della nuova e moderna cultura della pena e della funzione del diritto penale, senza di che ogni progresso rimarrà nel campo dell'utopia o delle buone intenzioni di pochi addetti ai lavori.

L'esigenza da cui è nata la presente micro-ricerca è scaturita anche dalla constatata presenza di revoche della semilibertà in percentuale non allarmante, ma certo non trascurabile.

Tutto ciò è segno evidente di disegni di vario ordine, di mancanza di attenzione da parte di tutti nei confronti dei semiliberi, abbandonati a sé stessi, costretti ad autogestirsi.

Di particolare evidenza è il numero delle revoche, nel Distretto di Brescia, raddoppiato nel 2° semestre del 1986.

Tutto ciò viene in evidenza innanzi tutto a livello logistico.

La sezione per semiliberi appare, per ubicazione e consistenza, un presupposto indispensabile per un corretto e razionale funzionamento del sistema.

Ben poco o nulla, invece, si è fatto fino ad oggi, a 12 anni dalla riforma penitenziaria del 1975 che pur ha voluto l'istituto della semilibertà.

In particolare non si è ancora deciso, con un piano ragionato e globale, se realizzare o meno un sistema penitenziario a custodia attenuata, nel cui ambito bene potrebbero essere ricomprese le sezioni per semilibertà e tutte le Case Mandamentali, adeguatamente distribuite sul territorio nazionale.

I semiliberi, invece, sono per lo più ospitati in spazi angusti «rimediati» all'interno delle Case, privi di locali per le attività comuni e per la socializzazione che, invece, andrebbe curata nel modo più attento.

L'Amministrazione Penitenziaria è tutt'ora inpegnata a realizzare un sistema di istituti a custodia ordinaria (ancora lungi dall'essere completato) e quindi non ha potuto, dedicarsi all'altro settore, quello della custodia attenuata, che resta tutte da studiare e da scoprire.

Eppure, le cose devono cambiare: un segno confortante viene dalla convenzione stipulata il 20 febbraio 1987 tra il Ministero e la Regione Emilia-Romagna, secondo la quale, nell'ambito della territorializzazione della pena e della diversificazione degli istituti, si individua «quale obiettivo meritevole di perseguimento ubicare le sezioni di semilibertà al di fuori della cerchia muraria del carcere» (art. B/4). Tale possibilità, com'è noto, era già prevista dall'art. 92 ult. comma del Regolamento Generale del 1976, ma ben rare sono state le possibilità di concreta attuazione, anche per i vari ostacoli frapposti dai privati e dagli Enti Locali. Anche la Sezione per semiliberi, evidentemente, è considerata come un carcere *tout-court* nella sensibilità della gente e ciò appare come un dato negativo e sconsolante.

Ma anche a livello organizzativo-funzionale vi sono tuttora larghissimi spazi vuoti.

In particolare, manca il personale, militare e civile, che possa a tempo pieno seguire i semiliberi ed i loro problemi.

Anche qui si scontano ritardi gravissimi nelle previsioni degli organici e nella copertura degli stessi.

L'Amministrazione non è ancora riuscita a fornire le Case a custodia ordinaria di personale adeguato.

Non è pensabile che, in queste condizioni, possa provvedere anche alle sezioni per semiliberi.

Il risultato è, spesso, scoraggiante.

Per molti versi il semilibero è posto in condizioni di vita peggiori del detenuto ordinario ed è — comunque — non solo meno custodito ma paradossalmente anche meno seguito, aiutato, controllato.

Gli stessi Centri di Servizio Sociale, afflitti da carenze di organico imponenti, trovano grosse difficoltà ad occuparsi degli affidati al Servizio Sociale e in tal modo, fatalmente, i semiliberi vengono posposti e sacrificati.

La statistica delle revoche dell'affidamento conferma il dato suddetto.

Nella recente, importante circolare ministeriale n. 3196/5646 del 3 febbraio 1987, paragrafo e), viene ribadito che «la realizzazione degli interventi nell'ambito della semilibertà costituisce un altro importante aspetto della collaborazione tra l'Istituto... ed il Centro di Servizio Sociale, a cui è demandata la competenza per la vigilanza ed assistenza del semilibero nell'ambiente esterno». Quindi, l'esigenza di un sistematico ricorso alle forme di collaborazione suddetta «diviene maggiormente evidente».

Tutto quanto precede, fornisce un quadro fortemente connotato di contenuti negativi, di ritardi, assenze, lacune, che mettono in risalto come nel settore della semilibertà, misura che deve (*rectius*, dovrebbe) essere considerata il «secondo fiore all'occhiello della riforma penitenziaria», si devono registrare le più vistose negatività.

Il che — a ben riflettere — fa sorridere, se si pensa alla tesi — non infondata, anche se troppo vicina ad una concezione «medicale» del delitto e della pena secondo la quale la semilibertà deve essere considerata quale periodo di convalescenza conseguente ad una malattia, periodo in cui sono necessarie cure, controlli, aiuti particolari.

La semilibertà quindi starebbe al carcere come la convalescenza in *night-hospital* starebbe al ricovero ospedaliero.

L'esame della attuale situazione si rivela assai lontano dal modulo teorico suddetto; anzi — per molti aspetti — dimostra che, tutto sommato, si sta meglio durante il ricovero che durante la convalescenza.

E fin qui non vi sarebbe motivo di meraviglia o di doglianza, se non fosse che la pena «nuova», quale disegnata dal sistema attuale, deve tendere alla risocializzazione, cioè al recupero sociale del condannato, se possibile ancora prima che la pena finisca.

La pena «utile» e «sufficiente» significa proprio ciò e non altro.

Da tale punto di vista, la semilibertà appare l'istituto più adatto alla «messa alla prova», in regime parzialmente extra-murale, di quei condannati — la grande maggioranza — che non sono, per le ragioni più varie, in grado di ottenere l'affidamento (si pensi a tutte le condanne superiori a tre anni, ai recidivi, a coloro che presentano problemi irrisolti di tipo personale e/o familiare, ai caratteriali, ecc. ecc.).

L'applicazione della misura della semilibertà prevede quale indagine necessaria lo studio della personalità del condannato e del suo passato, specie recente e la messa a punto di un progetto esterno che consenta di fornire un minimo di garanzie per il reinserimento del soggetto, caratterizzato da attività di lavoro, di studio o di istruzione, familiari, terapeutiche ecc., tutte aventi la peculiarità di prospettarsi come utili al reinserimento suddetto. In tale senso è la prevalente giurisprudenza della Suprema Corte (29.4.1985 in *Riv. pen.*, 1986, 325; 26.1.1985 in *Riv. pen.*, 1985, 1128; 29.3.1985 in *Giust. pen.*, 1986, III, 333).

Tutto ciò non basta: una volta conclusasi la prima fase della osservazione inframurale e redatto il piano di trattamento, inizia la fase successiva, esecutiva della misura, durante la quale l'osservazione deve continuare (art. 13 L.P.) ed il piano di trattamento deve essere integrato e modificato a secondo delle necessità del semilibero.

Tale fase è la più difficile, quella che richiede il maggior impegno, la più alta professionalità degli operatori, il numero adeguato degli operatori stessi.

Il tutto, relativamente alle esigenze del semilibero ed ai suoi problemi che — non sembri incredibile — aumentano con progressione geometrica durante la semilibertà, così come aumenta la mobilità sul territorio del detenuto, che passa in genere più ore fuori che dentro la sezione.

In altri termini, il semilibero presenta tutti i problemi tipici del recluso, cui si aggiungono tutti quelli del libero, che

ben conosciamo (locomozione, mezzi di trasporto, lavoro, tempo libero, famiglia, affetti, amicizie, ecc.).

Non si dimentichi che l'attuale art. 50, 2° comma della L.P. consente al Tribunale di Sorveglianza, se i risultati della osservazione non legittimano l'affidamento in prova, ma possono essere «valutati favorevolmente» in relazione ai «progressi compiuti nel trattamento» ed alla presenza di «condizioni per un graduale reinserimento», di ammettere il condannato alla semilibertà anche prima della metà pena.

Ciò, unito alla norma di cui all'art. 50, 6° comma, consente facilmente di prevedere un massiccio aumento nel prossimo futuro delle semilibertà, dato del resto già confermato su scala nazionale (nel 1983 sono state concesse n. 4.114 semilibertà, rispetto alle 5.079 del 1984 ed alle 5.845 del 1985).

Bisogna, in tal modo, tendere non solo a creare istituti autonomi per i semiliberi, aventi caratteristiche proprie e peculiari, ma anche a dotarsi di operatori penitenziari che possano, a tempo pieno, dedicarsi ai condannati semiliberi e soltanto a questi, più sul territorio che nella sezione.

4. - *Azione sociale e semilibertà*

È importante stabilire se e fino a qual punto, può dirsi che in una sezione per semiliberi sia effettiva la presenza di una «azione sociale» istituzionale o se, invece, non ci si trovi di fronte ad un pubblico ufficio che si limita a registrare ed a controllare, soltanto in parte dei «comportamenti sociali», quelli appunto dei condannati semiliberi.

L'azione sociale deve consistere in una sequenza intenzionale di atti forniti di senso che il soggetto agente (cioè l'Amministrazione) compie scegliendo tra varie possibili alternative, sulla base di un precisa e preesistente progetto, al fine di conseguire un risultato ed in presenza di una determinata e specifica situazione che è caratterizzata, nel caso in esame, dalla presenza di altri soggetti capaci a loro volta di azione e di reazione; da norme, valori, mezzi e tecniche operative specifiche.

Il «comportamento», invece è soltanto una serie di atti esteriori, rilevabili, compiuti da uno o più soggetti, immediati o non, quale semplice risposta alla azione altrui, con

carattere compensativo o deprivante, comunque sempre in assenza di qualsiasi progetto e di scopo intenzionalmente perseguito.

La situazione messa in luce ed illustrata dalla presente ricerca, non è certo incoraggiante: anzi, tutto dimostra l'assenza di una vera e propria «azione sociale», prima ancora che sul piano fattuale, tecnico ed organizzativo, su quello ideologico e culturale.

Occorrerebbe infatti un'analisi da condurre in senso diacronica secondo:

a) la formazione dei soggetti interessati il che comporta l'esame dei loro bisogni, delle loro preferenze in positivo ed in negativo, del grado di integrazione strutturale ed ideologica raggiunto, del sistema di comunicazione in atto;

b) la situazione, con particolare riferimento al rapporto di forza fra i co-agenti, gli antagonisti, i testimoni; ai vari meccanismi di controllo eventualmente instaurati; ai mezzi materiali ed alle tecniche operative disponibili;

c) le informazioni e le conoscenze che i soggetti possiedono effettivamente sui diversi aspetti della loro situazione;

d) la dimensione dello scopo che è stato prefissato e che è chiaramente stabilito dalla legge penitenziaria;

e) l'articolazione del progetto, connotato dalla necessaria elasticità, per poter recepire le eventuali modifiche ed aggiustamenti suggeriti dalla esperienza man mano raccolta.

Tutti gli elementi suddetti — alla fine — devono essere tra di loro integrati per una corretta azione sociale che è anche nella gestione della semilibertà quella di migliorare e non deteriorare il rapporto tra la somma dei «valori» e la somma dei «costi» (o valori negativi) che sono in gioco.

Appare, in tal modo, in tutta la sua complessità e difficoltà la problematica che nasce di continuo e si sviluppa giorno per giorno tra l'Amministrazione da una parte e i soggetti condannati semiliberi dall'altra: è l'interazione sociale nel cui quadro ognuno dei protagonisti modifica (o dovrebbe modificare) anche in via anticipata e quindi sulla base di ragionevoli previsioni, il proprio comportamento e la propria azione sociale in vista delle mosse della controparte.

Fondamentale a tale riguardo appare la necessità di accertare quale sia la «situazione» effettiva della struttura, riferita non soltanto ai dati oggettivi, così come rilevati dal gestore, ma soprattutto ai dati soggettivi così come percepiti e valutati dai soggetti gestiti. In tal modo si attua a fondo il necessario processo di collaborazione e di integrazione che solo è in grado di accelerare il percorso di maturazione, di responsabilizzazione e di recupero sociale identificato dalla legge e che non significa co-gestione, come qualcuno potrebbe pensare.

In tal modo la situazione, quale forma di attività che si realizza, si coordina, si alimenta nel tempo, non sarebbe più una mera operazione ricognitiva, unilaterale, effettuata a priori e dall'esterno e quindi rigida ed impersonale, staccata dal contesto e dai protagonisti.

La ricerca ha messo, pertanto, in evidenza nella struttura un grave deficit di «scambio sociale», che invece, pur essendo disomogeneo ed allargato, dovrebbe essere presente.

Lo scambio suddetto è fattore primario per la realizzazione degli scopi della semilibertà ed in un certo senso è esso stesso una forma di comunicazione sociale, che, a sua volta, è risultata mancante o gravemente carente e distorta, causa l'isolamento, l'incomunicabilità, la separatezza che tuttora caratterizzano le sezioni per semiliberi ed i loro ospiti.

Come è noto, uno scambio corretto esige soprattutto equivalenza, equilibrio, giustizia, il che non si verifica nel nostro caso perché la parte pubblica cede risorse manifestamente inferiori a quanto la parte privata si attende lecitamente.

Uno scambio corretto richiede anche modalità di tempo, luogo e circostanza, esattamente calibrate e distribuite e anche ciò non si è verificato.

Eppure i termini dello scambio, nel caso in esame, sono evidenti, essendo manifesta la condizione di minore libertà di una parte nei confronti dell'altra che — anzi — è munita di precisi poteri sanzionati coattivamente sull'altra, capaci di vincere qualsiasi resistenza attiva o passiva.

L'autorità dell'istituzione non ammette dubbi o deroghe ma, appunto per questo, investe l'istituzione stessa di doveri e di compiti impegnativi e difficili.

La comunicazione è un fenomeno indubbiamente centrale nella vita sociale ed i relativi processi hanno enorme influen-

za sul comportamento dei singoli, dei gruppi anche piccoli, della società nel suo complesso.

Ogni comportamento umano, anche non consapevole, è una forma di comunicazione sociale perché ne influenza un altro, nell'ambito dello schema tipico stimolo-risposta.

Tutto ciò ha un peso determinante nel processo di risocializzazione e di recupero dei condannati, che si attua giorno per giorno, soprattutto mediante sistemi non verbali e non codificati, anche se la comunicazione di massa, essenzialmente verbale, gioca a sua volta un ruolo determinante nel processo di informazione-formazione della pubblica opinione sui temi della devianza, della emarginazione e su quelli correlati della sicurezza e del controllo sociale.

Particolarmente dovrebbero, pertanto, essere studiati e curati i rapporti e quindi la comunicazione:

- tra i semiliberi;
- tra i semiliberi ed i datori di lavoro;
- tra i semiliberi ed i congiunti e/o conviventi;
- tra i semiliberi e gli operatori penitenziari oltre che la magistratura di sorveglianza;
- tra i semiliberi e gli operatori degli Enti Locali (specie per lavoro, cultura, istruzione, tempo libero, ecc.);
- tra i semiliberi e gli operatori volontari;
- tra gli operatori di tutte le suddette categorie;
- tra l'Amministrazione penitenziaria, la magistratura di sorveglianza, gli Enti Locali, i mass-media, le forze dell'ordine, i sindacati dei datori di lavoro e dei lavoratori.

5. — *Istituzione e comunicazione*

Le modalità e le forme di comunicazione dei membri dell'organizzazione istituzionale penitenziaria posti nella prospettiva dicotomica dei detenuti e dei livelli (tipo: Direttore — Agente di Custodia), propongono un modello di tipo burocratico e denunciano la rilevanza degli inevitabili conflitti.

L'organizzazione penitenziaria, vista come organizzazione burocratica, non regge oggi ad un certo tipo di comunicazione.

Dall'indagine svolta appare evidente che non vi è comunicazione tra organizzazione pubblica ed opinione pubblica e ciò causa conflitti che creano disagio per i detenuti e ne aumentano l'emarginazione.

Non basta che a mezzo della RAI-TV e di qualche emittente privata, il pianeta carcere sia entrato nelle case.

È spesso questa una moda che porta più benefici e pubblicità a chi la gestisce, che al detenuto.

La stampa non dà in genere informazioni, se non in modo sporadico, e comunque solo in caso di avvenimenti negativi (ferimenti, suicidi, omicidi, evasioni, ecc.), così che la realtà si presenta isolata, come appartenente ad altro pianeta.

Pertanto, se l'opinione pubblica si mostra insensibile ed orientata in senso negativo, è da attribuirsi all'organizzazione, attesa la grande influenza esercitata dai mezzi di comunicazione di massa.

Nella semilibertà rimane il distacco dal mondo esterno, il livello di rapporto tra ambiente ed istituzione nonostante l'uscita giornaliera dall'istituto. Anzi in semilibertà si rafforzano gli ostacoli di sempre; finisce ogni rapporto con l'istituzione, e riesce più difficile comunicare con gli operatori. Per questo fra i semiliberi si sente la frase: «sono nelle mani di Dio».

D'altronde manca anche il supporto del volontariato, più orientato verso i detenuti «ordinari» considerati più bisognosi di aiuto e di assistenza: ma — forse — le cose non stanno esattamente così.

Il semilibero che, uscendo, non ha subito un adeguato trattamento ma che ha cercato e cerca un equilibrio, arriva alla misura alternativa al limite della depersonalizzazione e della totale perdita del sociale.

Quindi nella condizione meno favorevole per il recupero.

Il mondo esterno spesso è ostile, comunque indifferente ai suoi problemi, che in fondo sono anche quelli di tutti: combattere l'ingiustizia che c'è fuori dal carcere, significherebbe raggiungere un livello ottimale, affinché tutti imparino ad essere migliori, in una società più giusta, ordinata, a misura d'uomo.

I semiliberi quindi sono una realtà che non comunica con il mondo esterno o deprime ogni processo comunicativo.

I canali di comunicazione sono stati eliminati durante la detenzione; ancora oggi in semilibertà entrano in gioco soltanto ruoli restrittivi.

La carenza di contatti culturali e sociali del detenuto incide negativamente sulla personalità dell'individuo.

In una società che si professa moderna e sembra attenta a non negare, sul piano dei principi, i diritti di base dei cittadini, non è concepibile l'esclusione dei cittadini con pendenze nei confronti della giustizia.

È facile osservare che l'opera di comunicazione e dell'informazione dei mass-media è di per sé deformata e deformante. Non vi è alcun dubbio che il carcere è tuttora un «pianeta» sconosciuto e che la realtà è molto più articolata di quella «comunicata».

I «detenuti», attraverso i mass-media, sono oggetto di un'immagine che li definisce «criminali», quando criminali essi non sempre sono. L'opinione pubblica ne ha pertanto una visione distorta.

6. – *Il matrimonio e la famiglia*

Molto interessanti ma rari sono i soggetti che si sono sposati durante la detenzione in carcere o fuori, durante un permesso o una licenza.

Il partner è un amico d'infanzia ritrovato o conosciuto durante la licenza o per corrispondenza, o un altro detenuto.

Il rapporto epistolare porta spesso i soggetti ad avere una visione diversa della vita, ad incominciare a sperare.

Alla domanda sui rapporti con la famiglia, i semiliberi intervistati, in generale, hanno risposto che «sono ottimi».

Ma bisogna riflettere, sono i semiliberi a cercarla la famiglia o è la famiglia a cercare loro?

Spesso si evidenzia l'aiuto prestato da una collaterale, risultato elemento di vitale importanza durante la detenzione, per l'aiuto morale e materiale fornito in mancanza, spesso, di altri referenti parentali.

Esemplare il caso di un semilibero che si può definire «riabilitato», ha un lavoro e sicurezza di sé stesso.

Sposato giovanissimo, con una figlia, è separato (la moglie durante la detenzione ha chiesto la separazione). Imma-

turo per affrontare i carichi della famiglia e le relative responsabilità, si è ritrovato «in una brutta compagnia» e nel giro di pochi mesi gli si sono spalancate le porte del carcere.

«Se non ci fosse stata mia sorella, racconta oggi, sarei ancora, come tanti altri, uno sbandato».

La sorella gli ha dato «tutto», lo ha aiutato a superare la detenzione con tanto affetto, comprensione e fiducia, lo ha aiutato a capirsi meglio.

Gli ha dato un lavoro nella propria azienda con un incarico di responsabilità. Aspetta di finire la semilibertà con tranquillità.

Più angosciante e drammatico è un altro caso: elemento giovanissimo, con problemi psicologici pesanti e gravi.

I genitori sono molto anziani (il padre è stato più volte in manicomio).

Per fruire della semilibertà ha ottenuto un lavoro presso l'azienda di uno zio, ma lamenta maltrattamenti giornalieri.

Ha voglia di parlare, di raccontare... bisogno di comunicare con altri che lo capiscano e gli diano fiducia.

Oggi è molto solo. Ha perso l'unico sostegno che aveva al mondo: sua sorella («la maggiore» di anni 35, quella che durante la detenzione si occupava di tutto ciò che poteva avere bisogno), è morta per un male incurabile durante la custodia cautelare.

È tormentato, lamenta che non gli hanno dato il permesso per andare al funerale.

Oggi dice che era l'unica ragione della sua vita: gli ha fatto da madre e da padre.

Vorrebbe tanto conoscere una ragazza, per farsi una famiglia, ma nelle sue condizioni si chiede «chi mi vuole?».

Un soggetto del genere non può essere lasciato in balia di se stesso. La semilibertà non serve certamente a reinserirlo. Se la sorella non fosse morta, oggi avrebbe avuto almeno una guida ed un appoggio.

Molti sono i casi di «conviventi», coniugati e poi separati, in quanto lasciati da una moglie che non ha più voluto saperne del marito «in galera».

Tale convivenza diviene dubbia, è un rapporto anomalo. Si immagina una donna: «un angelo custode» che, forse innamorata o coinvolta in qualche interesse comune, pur in una critica situazione, rappresenta pur sempre un punto di riferimento.

Non tutte le convivenze sono di un certo tipo. Pochi sono i casi in cui sono nati dei figli ed appare una famiglia di fatto ma «normale».

Significativo, e in alcuni casi drammatico, è il rapporto con i figli.

Quando essi sono in tenera età, rappresentano per il soggetto detenuto ciò che non sono mai stati, angosciante è il rimorso ed ansiosa è l'attesa di una vita regolare.

Paura di essere un giorno giudicati dai figli; disperazione di vedere i propri figli in tenera età spesso ammalati; timore di non riuscire a dare loro quella educazione che loro stessi non hanno avuto.

Il tempo libero viene dedicato ai figli tra l'uscita del lavoro e la cena. Prima del rientro nel luogo di detenzione si intrattengono spesso con i figli stessi, magari giocando o guardando i cartoni animati alla televisione.

Dove non esiste un nucleo familiare si evidenziano particolari problemi, come nel caso seguente.

Il soggetto ha più di 50 anni, sta spiando «un cumulo», compresa un'evasione. La sera rientra con un «bicchierino in più», lavora in un bar. Ma non è solamente il tipo di lavoro; nella sua vita c'è qualcosa che ancora oggi, non riesce a dimenticare, che lo ha reso «un delinquente abituale».

Ha due figli, già grandi e sposati, ma continua a ribadire che da «loro» non vuole nessun aiuto.

Tutti gli vogliono bene, più che un criminale è considerato «un povero cristo», abbandonato fin dall'infanzia a sé stesso. La vita non gli ha regalato nulla.

La sua attuale, massima aspirazione è quella di ottenere una casa «dal Comune».

Racconta di un fatto successo in occasione della prima uscita dal carcere in occasione di un permesso.

Il racconto non è lineare: «quel giorno, dopo anni che non vedevo la strada, la gente, gli alberi, ... e mia moglie erano mesi che non la vedevo, continuavo a pensare che stava poco bene, corro a casa, con un nodo alla gola ... mia moglie, l'ho trovata con un altro; più tardi ho saputo che «faceva la vita» ed è stata in quell'occasione che sono «evaso». Ma poi mi sono fatto prendere ...

Il suo punto «fermo» è la casa, ma vane sono state fino ad oggi le richieste per avere una casa in assegnazione.

7. — *L'attività lavorativa*

Il requisito primario, per il detenuto che aspira ad essere ammesso alla semilibertà, è il contratto di lavoro. Per ottenere l'assunzione, ci si rivolge innanzi tutto alla cerchia familiare, ove esiste; si è rivelato qualche sporadico intervento del volontariato, difficile anche per la poca collaborazione che il volontariato ha con l'organizzazione.

Le cooperative di solidarietà sono intervenute in qualche caso. Sono da ritenere una buona soluzione, ma soltanto in casi particolari, per es. per i tossicodipendenti, o per altri soggetti recidivi, a lungo istituzionalizzati e privi di appoggi familiari.

Non in tutti i casi il rapporto di lavoro è regolarizzato ai fini previdenziali.

In genere si è evidenziato un ottimo rapporto con il datore di lavoro ed i compagni di lavoro. I soggetti sono trattati alla pari; a colazione vanno assieme agli altri in trattoria; hanno compiti di fiducia.

Rari sono risultati i casi in cui il detenuto si sente emarginato dal contesto del lavoro.

In genere — peraltro — la mancanza di una qualificazione specifica crea difficoltà specie nei soggetti provenienti da una lunga detenzione.

Frequente è il lavoro nel settore terziario (camerieri, lavapiatti ecc. in trattorie o bar), mansioni spesso affidate a chi non ha possibilità di scelta, tuttora spesso considerate umilianti e frustranti.

In un solo caso questo lavoro è apparso soddisfacente, per il particolare rapporto venutosi a creare con il proprietario ed i compagni di lavoro.

Qualcuno si è dato alla rappresentanza di commercio, ma ciò non dà molto affidamento di buon esito per la particolarità del lavoro, non adatto per un detenuto che si ritrova ancora in balia di sé stesso, è «rimorchiato» e, avendo molto tempo libero, ha maggiori possibilità di aggregazioni poco affidabili e presenta difficoltà di controlli.

Il lavoro autonomo è presente in pochi soggetti.

In un caso il soggetto lavora con il padre ed i rapporti sono ottimali; un altro ove ha ripreso l'attività lavorativa di prima ma trova molta difficoltà, essendo un imprenditore edile, avendo bisogno di continui spostamenti fuori dalla se-

de, non consentiti dal piano di trattamento. Spesso arriva in ritardo sul cantiere e ciò fa diminuire nei committenti la necessaria fiducia.

In un altro caso appaiono buone le possibilità di reinserimento, voglia di lavorare e di non sbagliare più. Ha però un grosso problema, che se non si risolve può divenire molto grave. Non gli è ancora stata rilasciata la patente di guida, il requisito primario per svolgere la propria attività. Le informazioni dei Carabinieri sono ottime, così come del Sindaco, ma la pratica è ancora «ferma in Questura».

In un altro caso è stata concessa la semilibertà per la frequenza di un corso scolastico presso una scuola pubblica. Il comportamento del detenuto è soddisfacente, a scuola ha buoni risultati. Preside e insegnanti prestano ogni possibile aiuto constatando la forte volontà di applicarsi. I compagni di scuola, trattano il semilibero alla pari, aiutandolo e facendosi aiutare.

Ma la situazione dell'interessato è comunque molto pesante.

Avrebbe bisogno anche di un lavoro part-time, non bastando gli aiuti, di buoni mensa, dell'abbonamento ferroviario, di qualche spicciolo per comperarsi un panino, per il pasto serale. Non ha, infatti, alcun sostegno familiare né sul piano affettivo né su quello economico.

Il soggetto è separato ed ha una figlia presso una famiglia in affidamento. La madre si prostituisce. Si vergogna davanti alla figlia di questa situazione, innanzitutto di non essere stato un padre con la testa sulle spalle ed aver commesso reati che lo hanno portato nella situazione disagiata nella quale si trova. Si intravede la volontà di rimediare ma manca chi gli dia una mano per il minimo necessario. Dalla disperazione, per la mancanza di un lavoro e di mezzi, forse sarà costretto ancora a «rubare» sia pure contro la propria volontà.

Alla fine dell'anno scolastico, certamente dovrà rientrare in carcere; spera in una sistemazione in qualche cooperativa. Ma la lentezza è una delle caratteristiche del sistema.

8. — *Sistemi di relazione e di comunicazione*

Il primo contatto con i semiliberi è apparso difficile, l'atteggiamento è di diffidenza o di rifiuto.

La proposta di ascoltarli, possibilità di incontro e di dialogo erano un mescolarsi di ostilità, tensione ma anche di bisogno di comunicare.

Presto ci si è resi conto che questo atteggiamento era dovuto alla mancanza di trattamento rieducativo, di una «diagnosi» della personalità del soggetto, alla mancata applicazione di terapia per eliminare i fattori devianti.

È rilevante la terapia «sociologica» diretta alla correzione dell'agire sociale dell'uomo che, attraverso il reato, ha dimostrato rilevanti carenze proprio in tal senso.

Naturalmente il fenomeno-delinquenza non trae origine soltanto da certe disfunzioni di tipo sociologico. Esistono anche carenze soggettive pur difficili da diagnosticare e da curare.

La rieducazione del condannato non si ottiene per effetto di magia ma operando giorno per giorno ed insistendo anche quando ogni sforzo sembra destinato a non apprezzabili ed immediati risultati.

L'atteggiamento di rifiuto del mondo esterno verso le problematiche del carcere e dei detenuti, invita e rafforza l'etichettamento.

È denunciabile soprattutto la mancanza della collaborazione degli Enti Locali. La U.S.S.L. si ferma troppo spesso alla porta del carcere, ma nei confronti dei semiliberi l'intervento dovrebbe essere attento, continuo, pianificato.

Il volontariato c'è, a livello di singoli e di gruppi, ed è proprio questo sentito interesse al sociale che riesce ad ottenere qualche risultato che sarà certamente di maggiore rilievo futuro.

Non è possibile giustificare ritardi negli interventi previsti.

Bisogna incentivare anche i finanziamenti necessari, bisogna incominciare a far pressione affinché qualcosa si muova.

Ma la costanza è la caratteristica del volontariato ed è quella che può ottenere ciò che oggi sembra irraggiungibile.

Dall'indagine si è rilevato che i sistemi di relazione e di comunicazione dei detenuti in regime di semilibertà sono gli stessi della detenzione. L'unico spiraglio è presente solo a livello di volontariato. Ciò rischia di non far decollare la misura, anzi di ridurla di rango, di immiserirla, se non addirittura di volgerla ad effetti negativi.

Il semilibero mantiene contatti solamente con la famiglia legale o di fatto, qualche amico, il datore di lavoro (ove esiste).

Dove il lavoro non esiste e non esiste famiglia, non esiste alcun dialogo.

Esiste però la solidarietà tra i detenuti che però non facilita nessun scambio di relazione e di comunicazione.

Tutto torna in discussione ed all'ottica del conflitto tra culture, si sostituisce quella della mancanza di comunicazione: ciò costituisce la matrice sociale della devianza, della emarginazione, della istituzione criminogena.

I problemi di relazione e di comunicazione dei semiliberi derivano dall'organizzazione attuale della istituzione, afflitta da cronica mancanza di personale e di strutture.

Questo stato di cose non è più accettabile in un'epoca dove la comunicazione è parte integrante della società. L'opinione pubblica rinuncia ai propri bisogni di sicurezza, rispetto ai bisogni di efficienza.

È difficile pensare a un contesto sociale che richiede sicurezza e trasformazione organizzativa ma poi meravigliarci per la diffusione dei reati.

Di ciò non ci si deve stupire, causa la mancanza di dialogo.

La comunicazione è, inoltre, strettamente connessa con il concetto di potere, definibile quale «la capacità di produrre o impedire cambiamenti».

Si vuole il cambiamento su tutto e non lo si fa più su niente.

C'è invece bisogno di cambiare la concezione del potere.

È dall'esterno che deve venire un segnale forte e sicuro, per impedire che si perpetuino fallimenti nell'ambito carcerario.

Il bisogno di questi canali di comunicazione diventa simbolo di sopravvivenza e di conservazione della propria identità.

Una struttura formativa che perseguisse l'obiettivo di trasmissione socio-culturale di valori e di modelli di comportamento, procurerebbe una partecipazione reale dei detenuti, e non l'assoluta esclusione, ottenendo un livello quasi ottimale, indispensabile per correggere l'atteggiamento deviante.

Il detenuto semilibero invece si identifica tuttora con gli usi, i costumi, i canali comunicativi e la cultura tipici del carcere.

Ciò alimenta il processo di devianza e il disadattamento iniziale diviene patologico.

«Si racconta il carcere» ma dovrebbe essere il carcere a raccontare.

Quelli che dopo essere stati dietro le «sbarre», nel silenzio più assoluto dovrebbero parlare agli altri, in nome di una umanità comune, di problemi che appartengono a tutti.

Il problema da risolvere è quello di sempre: la separazione di chi non è ancora «società», perché è «diverso».

9. — *Uso del tempo libero. Utilizzazione dei canali di comunicazione*

Oggi, quando si parla di «mass-media» viene richiamata la dinamica del cambiamento e del mutamento sociale, nei diversi livelli di stratificazione.

I mass-media pur non «essendo responsabili», producono spinte, attraverso i «messaggi», atteggiamenti e comportamenti.

La popolazione detenuta in tal senso non è certamente privilegiata da questa disciplina sociologica: basti pensare alla mancanza di coinvolgimento, che annulla il valore del processo sociale e produce il degrado più assoluto, alla mancanza quasi totale di corsi di aggiornamento professionale, per evitare di lasciare il detenuto inattivo o addetto a lavori non qualificanti e quindi degradanti.

Questi sono gli indicatori più importanti emersi nel corso dell'indagine.

Il giornale quotidiano viene letto.

È sorprendente in prima analisi quanto i semiliberi siano interessati alla politica interna, specie sui problemi della giustizia: basti ricordare con quale ansia erano attese le notizie sull'amnistia e condono. In misura sufficiente è sentito lo sport.

Le attività sportive sarebbero di grande aiuto, sia durante la detenzione, sia durante la misura alternativa della semilibertà, ma in genere non sono praticate. Due sono i soggetti risultati interessati agli articoli in tema di economia e di finanza a causa della particolarità del lavoro svolto.

Molto bassa è la lettura di libri.

Il detenuto non sempre fruisce della biblioteca pur presente in ogni Casa. Ma la biblioteca stessa di fatto viene esclusa dalla fruizione nel momento in cui inizia la semilibertà e ciò è negativo.

Un soggetto legge volentieri libri di psicologia, cerca di capirli ma afferma anche di rimanere disorientato: questo è il risultato di una lettura non guidata né programmata.

Un altro legge libri di filosofia, e si è dedicato in particolare alla lettura del «Corano» e poi allo studio.

È risultato che le letture più diffuse tra i semiliberi riguardano le pubblicazioni pornografiche, dato che, del resto, ed a parte le già fatte riflessioni sullo stato di abbandono del semilibero, coincide con quello generale.

Al cinema non va nessuno o quasi; non hanno tempo né danaro e se qualcuno raramente si permette tale svago, preferisce il film comico, quello poco impegnato o che distrae.

La televisione che trasmette films in grande quantità è guardata volentieri, sempre con preferenza per films avventurosi o commedie brillanti.

Durante la cena, prima del rientro in carcere, i semiliberi seguono il telegiornale, ma in genere senza interesse. Alto è l'indice di gradimento per lo show di Maurizio Costanzo e per i programmi leggeri, a base musicale.

Chi ha bambini piccoli, guarda volentieri i cartoni animati.

La radio ha indice di ascolto molto basso; la musica e le partite di calcio sembrano essere i programmi che riscuotono un certo interesse.

Sorprendente è l'alta percentuale delle risposte positive alla domanda: «Le piacerebbe andare a teatro?».

Tale opportunità, durante la detenzione è stata molto scarsa, ma gli spettacoli visti nel teatro della Casa hanno suscitato interesse, pensando che l'attore in scena rappresenta «una cosa viva» che viene «da fuori».

Come occupano «il tempo libero» i semiliberi?

Data la scarsa reciproca attenzione ai mass-media, il semilibero, specie se recidivo, assimila questo rifiuto di eliminazione dal contesto sociale, si autoorganizza ed autogestisce, ritagliandosi spazi propri, naturalmente emarginati. Certamente tale sistema contribuisce ad accrescere la popolazione carceraria, eliminando dal contesto sociale il dialogo.

Il detenuto uscendo dalla struttura impreparato, non trova l'agenzia idonea a reinserirlo nel contesto sociale.

Il semilibero che porta a casa un pacco di poesie e di lettere mai spedite, è la prova emergente di chi, scontando la pena, deve subire l'azione di una società emarginante, mentre egli è sempre più impotente a risolvere il problema della propria devianza.

Dalle 6.00 del mattino alle 22.00 di sera, le ore di libertà non sono poche, eppure il tempo non basta, per mancanza di organizzazione, di un piano. Durante la detenzione il tempo non esiste, è soltanto subito non «vissuto», con la conseguente interiorizzazione di un comportamento inattivo.

Non ci si può meravigliare se i semiliberi frequentano i bars (magari per una partita a carte) e rientrano la sera dopo aver bevuto qualche bicchiere in più.

Il tempo libero, male utilizzato, provoca scontentezza, ed apatia. La causa primaria è da attribuire alla mancata «risocializzazione» di cui non hanno avuto occasione di fruire durante la detenzione.

Per questo, almeno la misura alternativa della semilibertà dovrebbe essere seguita e gestita nella giusta dimensione rieducativa.

Invece, il semilibero esce e poi rientra. Non ha contatti diretti e regolari né con educatori, né con assistenti sociali.

Se ha bisogno di qualche cosa, deve aspettare giorni prima di essere ricevuto da chi di competenza.

10. - Conclusioni

La ricerca condotta sulla sezione per semiliberi di Brescia, ha riguardato un periodo di circa tre mesi, alla fine del 1986 ed ha interessato 40 soggetti maschi e 3 femmine.

È il periodo immediatamente precedente alla emanazione del D.P.R. 865 del 1986, concessivo di amnistia ed indulto.

Le presenze, nel periodo indicato, erano eccessive, con una punta di 51 unità all'1.12.1986, tenuto conto della presenza di solo 8 celle a 3 posti cadauna.

Appare evidente l'intollerabile sovraffollamento della sezione, che aumenta sofferenza, degradazione e stato di prostrazione di condannati.

Non esistono locali destinati alle attività comuni né alla socializzazione degli ospiti.

Quanto all'età, i semiliberi intervistati, per il 42% erano tra i 26 ed i 35 anni, il 30% fra i 36 ed i 45.

Soltanto il 12% era infraventicinquenne.

Ciò dimostra che la semilibertà, dopo la legge 663, è concessa a soggetti con più esperienze detentive alle spalle, gravati da cumuli di pena, recidivi, oppure colpiti da unica condanna a lunga pena.

Si tratta di soggetti che per lo più presentano gravi problemi personali, familiari e sociali e che avrebbero bisogno di aiuto e sostegno particolari, pena la ricaduta nel reato.

La risultanza è confermata dal fatto che il 39% dei semiliberi intervistati doveva scontare una pena compresa tra 3 e 10 anni; il 30% una pena tra 6 mesi e 3 anni (totale 69%).

Grande è la rilevanza del lavoro subordinato rispetto a quello autonomo (l'84% contro il 9%).

Soltanto 3 semiliberi su 43 non lavoravano, avendo ottenuto la misura per finalità diverse da quelle lavorative ma ritenute utili al loro reinserimento sociale anticipato.

È però da segnalare che circa la metà dei semiliberi dipendenti risultava svolgere lavori precari, non definitivi, né confacenti alle loro capacità effettive e non regolari agli effetti delle assicurazioni sociali.

Nel 25% circa dei casi, trattavasi di lavoro prestato a favore di amici o di parenti, ottenuto cioè in via strumentale allo scopo di procurare al condannato l'opportunità di fruire di un trattamento in parte extra-murale.

Soltanto nel 25% circa dei casi esaminati, il rapporto di lavoro poteva definirsi stabile e regolare.

Concludendo il «semilibero tipo», nella sezione della Casa di Brescia, è un soggetto maschio, di età compresa tra i 26 e 35 anni, che deve scontare una pena compresa tra 3 e 10 anni, che ha un lavoro dipendente per lo più di natura precaria, ha grossi problemi personali e familiari irrisolti, passa il proprio tempo fuori dalla Sezione per attendere al lavoro e per dedicarsi al proprio nucleo familiare, ha scarsissime possibilità di comunicazione, sia con l'istituzione che con l'ambiente in cui vive; si sente emarginato e solo; è nelle condizioni migliori per il verificarsi di comportamenti ulteriori recidivanti.

Sezione per semilibertà di Lonato (Brescia)

	M.	F.	Tot.
Semiliberi intervistati	40	3	43

Sezione per semilibertà di Lonato

	15.9.86	1.11.86	31.12.86
Presenze	48	51	24

Sezione per semilibertà di Lonato

Età anni	Numeri	Percentuali
18 - 25	5	12
26 - 35	18	42
36 - 45	13	30
oltre 45	7	16
Totali . . .	43	100

Entità pena irrogata

	Numero	Percentuale
Fino a 6 mesi	4	9
Da 6 mesi a 3 anni	13	30
Da 3 anni a 10 anni	17	39
Oltre 10 anni	7	16
Ergastolo	3	6
Totale . . .	44	100

Lavoro

	Numero	Percentuale
Non lavora	3	7
Dipendente	36	84
Autonomo	4	9
Totale . . .	43	100

Corsi professionali: frequenza

Frequenza prima della carcerazione	5
Frequenza durante la carcerazione	3
Totale . . .	8

Corsi professionali: frequenza durante la carcerazione

Frequenza completata	3
Frequenza non completata	7
Totale . . .	10

Titolo di studio

Nessuno	8
Elementare	15
Media Inferiore	14
Media Superiore	5
Università o equip. (iscritto)	1
Totale . . .	43

Letture

Pesia	2
Narrativa	2
Scienza	1
Filosofia	2
Nessuna	36
Totale . . .	43

Letture di articoli di quotidiani

Nessuno	10
Politica	14
Cronaca ed attualità	5
Economia e finanza	2
Spettacoli	2
Religione	1
Sport	12
Varia	9

Cinema: frequenza

Qualche volta	5
Ogni settimana	1
Ogni 2 settimane	2
1 volta al mese	1
Mai	34
Totale . . .	43

Indice di ascolto - Radio

Radiogiornale ed attualità	4
Sport	3
Musica	9
Nulla	27

Indice di ascolto - TV

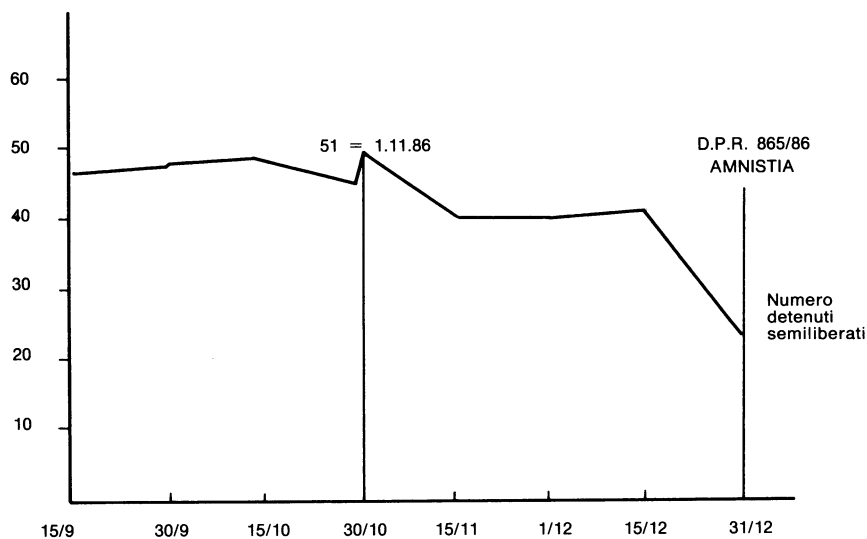
Telegiornale ed attualità	32
Sport	6
Films	9
Spettacoli per bambini	6
Nulla	17

Impiego del tempo libero

Sport	2
Cultura	2
Passatempi	3
Niente	36
Totale	53

DIAGRAMMA DELLE PRESENZE

ANNO 1986



BIBLIOGRAFIA

- AA.VV., *L'affidamento in prova e la semilibertà nei primi quattro anni della applicazione della normativa*. Ministero Grazia e Giust. - Quaderni dell'Ufficio Studi, ricerche e documentazione, n. 15, 1983.
- AA.VV., *L'istituzione penitenziaria come comunicazione*. *Rass. Penit. Crim.*, 1984 - numero speciale.
- AA.VV., *L'osservazione penitenziaria*. Min. Grazia e Giust. *Quaderni dell'Ufficio Studi, ricerche e documentazione*, 1985.
- BERTOCCHI, *Le misure alternative alla detenzione ed il procedimento di sorveglianza; un decennio di giurisprudenza*. *Arch. Pen.* 1985, 64.
- BASCETTO, *Revoca di condono e valutazione unitaria del rapporto punitivo nel procedimento per semilibertà*. *Riv. Pen.* 1979, 947.
- BASILE, *Criteri per la concessione della semilibertà: breve riflessione sugli orientamenti della Suprema Corte*, in *Giust. Pen.* 1984, III, 441.
- CANEPÀ-MERLO, *Manuale di Diritto Penitenziario*, Milano, 1987.
- CATANESE, *La semilibertà nella nuova legge penitenziaria*. *Riv. It. dir. proc. pen.*, 1977, 666.
- CICCOTTI-PITTAU, *Il regime della semilibertà nel nuovo Ord. Pen.*, in *Sicurezza Sociale*, 1986, 160.
- COCO, *Legge 26.7.75, 354 e semilibertà*, in *Temi Romana*, 1981, 519.
- CONTI, *Uno spinoso problema di interpretazione in materia di semilibertà*, in *Temi Romana*, 1979, 5.
- DANIELE-MAISTO, *Codice di Diritto Penitenziario*. Milano 1987, 233 e segg.
- DI GENNARO-BONOMO-BREDA, *Ordinamento penitenziario e misure alternative*. Milano, 1987.
- FASSONE e altri, *La riforma penitenziaria*. Napoli, 1987.
- FLORA, *Le nuove norme sull'ordinamento penitenziario (L. 10.X.86, n. 665)*. Milano, 1987, 235 e segg.
- FORNACE, *La collaborazione del volontariato nell'attuazione delle misure alternative*, in *Atti Convegno di Pallanza*, 1986 su «Volontariato e carcere», 71 e segg.
- GABRIELI-FABRIZI-CASTELLANO, *Osservazioni sulla ammissione obbligatoria al regime di semilibertà*. *Rass. Pen. Crim.*, 1979, 179.
- GREVI, *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario*. Bologna, 1981.
- GREVI, *Alternative alla detenzione e riforma penitenziaria*. Bologna, 1982.
- LA GRECA, *Pena breve ed ammissione alla semilibertà*. *Foro It.*, 1977, II, 321.
- MARGARA, *Aspetti pratico-operativi delle misure alternative*, in *Pene e misure alternative nell'attuale momento storico*, Milano 1977.
- MAZZEO, *L'applicazione della semilibertà nella realtà veneta*, in «L'altro carcere», a cura di Mosconi, Padova, 1982.

- MEYER, *Licenziamento senza colpa del detenuto e revoca della semilibertà*, in *Cass. pen.*, 1985, 996.
- PALAZZO, *Semilibertà e trattamento penitenziario*, in *Alternative alla detenzione e riforma penitenziaria*, cit.
- PIGHI, *Trattamento progressivo in semilibertà e pena dell'ergastolo*, in *Rass. Penit. Crim.*, 1982, 670.
- PRESUTTI, *Profili premiali dell'ordinamento penitenziario*. Milano, 1986, 76 e segg.
- PRESUTTI A., *La semilibertà*, in *Legislazione Penale*, UTET Torino, 1987, n. 1, pag. 172.
- ZAPPA G., *Brevi note in tema di evasione del semilibero*, in *Rass. Penit. Crim.*, 1983, 404.

RIASSUNTO

L'Autore premette notizie sulla attuale situazione, anche legislativa, in tema di Case Mandamentali e rileva che per la completa e corretta attuazione della Riforma penitenziaria occorre la realizzazione anche di adeguate strutture, agili, decentrate, ben ancorate alla realtà territoriale, istituzionale e sociale, in cui sia possibile una vera azione di recupero del condannato.

Vengono riportate al proposito le linee di due recenti progetti studiati dalle Regioni Piemonte e Lombardia.

È poi illustrata la situazione della semilibertà e dei detenuti semiliberi nel circondario di Brescia, che ricalca un po' la situazione generale del Paese, mettendo in evidenza tutta una serie di lacune, ritardi, disattenzioni cui occorre porre rimedio, sia con interventi legislativi che con la necessaria azione amministrativa, allo scopo di ridare senso e vitalità alla misura alternativa della semilibertà che attualmente pone i condannati in condizioni più difficili e complesse rispetto ai detenuti ordinari.

Il tutto allo scopo di attuare una vera azione sociale, capace di risultati positivi, basata su progetti precisi, su strutture e mezzi adeguati, su una approfondita conoscenza dei detenuti e dei loro bisogni, su interventi puntuali, costanti, finalizzati.

Sono quindi analizzate le difficoltà di comunicazione nel settore della semilibertà, in particolare tra l'istituzione ed i condannati e messe in evidenza le difficoltà che i semiliberi incontrano nell'ambiente familiare, in quello del lavoro, nella vita di relazione, nel tempo libero, nella fruizione dei mass-media.

Vengono infine illustrate le conclusioni e delineata la figura del «semilibero tipo» così come è emersa nella ricerca.

RESUME

L'Auteur donne en premier lieu des informations sur la situation actuelle, aussi du point de vue législatif, des prisons cantonales et fait, ensuite, remarquer que la mise en oeuvre totale et correcte de la réforme pénitentiaire demande également la création de structures appropriées, souples, décentralisées et profondément ancrées dans la réalité territoriale, au sein desquelles une véritable action de récupération du condamné soit possible.

Sont exposées, à ce propos, les données essentielles des deux projets établis par les régions du Piémont et de la Lombardie.

On examine, ensuite, la situation de la semi-liberté et des détenus en semi-liberté de l'arrondissement de Brescia, qui correspond à peu près à la situation générale de la Péninsule, en mettant en vedette toute une série de lacunes, de retards et d'inattentions auxquels il faut remédier, aussi bien moyennant des interventions législatives que par l'indispensable action administrative, dans le but de redonner son sens et sa vitalité à la mesure alternative représentée par la semi-liberté qui met les condamnés dans des conditions plus difficiles et plus complexes par rapport aux détenus ordinaires.

Le tout en vue de réaliser une véritable action sociale capable de donner des résultats positifs et reposant sur des projets précis, sur des structures et des moyens appropriés, sur une connaissance approfondie des détenus et de leurs besoins, sur des interventions ponctuelles, constantes et orientées.

Suit une analyse des difficultés de communication dans le secteur de la semi-liberté, notamment entre l'établissement et ses récl sionnaires. On met également en évidence les obstacles auxquels se heurtent les détenus en semi-liberté dans leur milieu familial, sur le travail, dans la société, les loisirs et quant à l'usage des masse-médias.

Sont établis, enfin, les conclusions et le portrait type du «détenu en semi-liberté» issu de de cette recherche.

SUMMARY

The Author begins with a description of the present situation of the District Houses, including their legislative aspects. He shows the necessity for adequate, flexible, decentralized structures, well established in the territorial, institutional and social reality where the rehabilitation of the prisoner is in fact possible if a complete and correct fulfilment of the Prison Reform is to take place.

Two recent projects studied by the Piedmont and Lombardy regions are mentioned.

The situation of semiliberty and of prisoners in semiliberty in the area of Brescia is then studied. This reflects the general situation of the country and emphasizes all the gaps, delays and oversights that must be remedied both with legislative interventions and with the necessary administrative action. This should give back some sense and vitality to the alternative measure of semiliberty which in fact presently puts the prisoner into a more difficult and complex situation than that of the regular prisoner. All this has as its purpose the fulfilment of a real social action that is capable of having positive results. These must be based on specific projects, adequate structures and means, a deep understanding of prisoners and their needs, and on timely, constant and well finalized interventions.

The problems of communication in the semiliberty section and in particular between the institution and the prisoners are analysed. The difficulties that prisoners in semiliberty find in their families, in their work environment, in their relationships, in their free time and in their enjoyment of the mass media are all pointed out.

Conclusions are drawn and the figure of the «semiliberty type» that emerges from the research is described.

RESUMEN

El Autor informa sobre la situación actual, incluyendo el aspecto legislativo, del asunto de las «Casas Mandamentales» (Centros de Detención para penas de hasta un año de prisión) y hace notar que para que la Reforma Penitenciaria se aplique completa y correctamente, hace falta que también se ejecuten apropiadas estructuras que sean ágiles, decentradas, bien integradas con la realidad territorial, institucional y social, que hagan factible una verdadera obra de recuperación del condenado.

Al respecto se transcriben las directrices de dos proyectos recientes que llevaron a cabo las Regiones de Piamonte y Lombardía.

Luego se explica la situación de semilibertad y de los detenidos semilibres en el distrito de Brescia, que refleja un poco la situación general del país y pone en evidencia toda una serie de lagunas, retardos, despreocupaciones que habría que salvar de una vez por todas, ya con acciones legislativas, ya con la correspondiente acción administrativa. Ello con el fin de devolverle sentido y vitalidad a esa medida que reemplaza a la semilibertad que, en la actualidad, pone a los condenados en condiciones más difíciles y complejas que las de los detenidos comunes.

Y todo ello con el objetivo de llevar a cabo una verdadera obra social, que dé resultados positivos, basada en proyectos precisos, con estructuras y medios adecuados, y que responda a un conocimiento hondo de los detenidos y de sus necesidades, gracias a acciones detalladas, constantes y certeras.

Luego pasa a analizar los problemas de comunicación en el campo de la semilibertad, en particular entre la institución y los condenados y a recalcar las dificultades con que los detenidos en semilibertad tropiezan en su ambiente familiar, en el del trabajo, en la vida de relaciones, durante sus momentos de ocio y al disfrutar de los medios de comunicación de masas.

Al final se explican las conclusiones y se esboza la figura del «detenido tipo en semilibertad» tal como resulta de la investigación.

ZUSAMMENFASSUNG

Der Autor berichtet eingangs, auch unter Berücksichtigung der Gesetzgebung, über die aktuelle Situation der Bezirksgefängnisse und stellt fest, daß es zur vollständigen und korrekten Umsetzung der Gefängnisreform auch der Schaffung geeigneter Strukturen bedarf, die vielseitig, dezentralisiert und in der örtlichen, institutionellen und sozialen Realität verankert sind, sowie die Möglichkeit einer echten Wiedereingliederung des Verurteilten bieten.

Hierzu werden die Hauptzüge zweier neuer Projekte dargestellt, die in den Regionen Piemont und Lombardie ausgearbeitet wurden.

Im Anschluß wird die Situation des offenen Strafvollzugs sowie der Freigänger im Bezirk Brescia erläutert, die in etwa die allgemeine Situation im Land widerspiegelt. Hierbei wird eine ganze Reihe von Lücken, Verzögerungen und Fehlern hervorgehoben, denen es sowohl mithilfe gesetzgeberischer Maßnahmen als auch mit den notwendigen verwaltungstechnischen Mitteln mit dem Ziel Abhilfe zu schaffen gilt, der Alternative des offenen Strafvollzugs wieder zu Sinn und Leben zu verhelfen, zumal gegenwärtig die Freigänger sich gegenüber den normalen Strafgefangenen Schwierigeren und komplexeren Bedingungen ausgesetzt sehen.

All dies mit dem Ziel, eine echte soziale Maßnahme ins Werk zu setzen, die positive Ergebnisse aufzuweisen in der Lage ist, die auf genau definierten Projekten basiert, auf geeigneten Strukturen und Mitteln, auf einer detaillierten Kenntnis der Strafgefangenen und ihrer Bedürfnisse, auf präzisen, beständigen und zielgerichteten Eingriffen.

Hierauf werden die Kommunikations-Schwierigkeiten im Bereich des offenen Strafvollzugs untersucht und insbesondere zwischen der Institution und den Strafgefangenen, wobei die Schwierigkeiten hervorgehoben werden, die die Freigänger im Familienumkreis, in der Arbeitswelt, in den Beziehungen, in der Freizeit und bei der Nutznießung der Massenmedien antreffen.

Schließlich werden die Schlußfolgerungen erläutert und die Figur des «typischen Freigängers» umrissen, so wie er sich aus der Untersuchung ergeben hat.